



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

VISTO l'allegato nulla osta della Provincia di Savona n. 008.002.013/20222-13 del 2 marzo 2022 e successiva integrazione n. 008.002.013/12 in data 8 marzo 2022, con il quale, a seguito dell'istanza presentata dal legale rappresentante del Gruppo Sportivo G.S. LOABIKERS, è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "1° TROFEO PONENTE ROSA", in programma nei giorni 10, 11 e 12 marzo 2022, suddivisa come segue:

- 1^ TAPPA 10 MARZO 2022, con partenza da Pietra Ligure, alle ore 13,00 ed arrivo a Diano Marina, alle ore 15,30;
- 2^ TAPPA 11 MARZO 2022, con partenza da Diano Marina, alle ore 13 e arrivo a Diano Marina, alle ore 15,30;
- 3^ TAPPA 12 MARZO 2022, con partenza da Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, alle ore 13, e arrivo a Ceriale, alle ore 15,30;

DATO ATTO che, per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strada interessati dal percorso della gara ciclistica suindicata, risulta un'estensione chilometrica ricadente nella provincia di Imperia in prevalenza, e nella provincia di Savona;

VISTA l'unita autorizzazione n. DS/108 del 6 marzo 2022 della Provincia di Imperia;

RICHIAMATA l'allegata nota prot. 6236 del giorno 8 marzo 2022 del Comune di Andora;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal presidente della suddetta società, nel quale, tra l'altro, viene precisato che il numero di corridori è pari a 176 e che la macchina di "fine gara ciclistica" sarà posizionata rispetto alla testa della gara dopo trenta minuti;

RICHIAMATO il nulla osta con prescrizioni rilasciato dall'ANAS con l'unita nota prot. n. U.0130678 del 2 marzo 2022 e successiva allegata integrazione prot.n. U0.1408976 in data 9 marzo 2022;

VISTE le note prot. n. 8297 del 4 marzo 2022, n. 8457 del 7 marzo 2022 e n. 8764 del giorno 8 marzo 2022, con le quali la Questura di Savona, pur esprimendo parere favorevole, ha altresì espresso alcune condizioni a cui deve attenersi la Società organizzatrice su tutto il percorso della gara ciclistica e, in particolare: l'organizzazione provveda alla predisposizione di idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

alternativi, nonché, considerata la natura della competizione, provveda alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA), lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta; durante il periodo di sospensione della circolazione che dovrà interessare entrambi i sensi di marcia, dovrà essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non a seguito della gara; dovrà essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara, di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; dovrà essere vietato di attraversare la strada a veicoli o pedoni;

VISTO il parere favorevole del Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 2560 Rep.220.18 del 7 marzo 2022;

RICHIAMATA la nota prefettizia prot. n. 10227 in data odierna;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020, la quale precisa che il Prefetto ed il Sindaco emettono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Codice della Strada;

RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo i percorsi di gara indicati nel programma della manifestazione ciclistica denominata "1° TROFEO PONENTE ROSA", ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

RICHIAMATE le circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020;

VISTO l'atto prot. n. 1334 in data 18 gennaio 2021, con il quale il Prefetto conferisce, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, al viceprefetto aggiunto dott. Marco Freccero la titolarità di questa Area, denominata, a decorrere dal 9 aprile 2021, Area II "Sistema sanzionatorio



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”, per effetto del D.M. 5 novembre 2020;

SI DISPONE

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara ciclistica agonistica denominata “1° TROFEO PONENTE ROSA”, per i giorni:

- 1^ TAPPA 10 MARZO 2022, con partenza da Pietra Ligure, alle ore 13,00 ed arrivo a Diano Marina, alle ore 15,30;
- 2^ TAPPA 11 MARZO 2022, con partenza da Diano Marina, alle ore 13 e arrivo a Diano Marina, alle ore 15,30;
- 3^ TAPPA 12 MARZO 2022, con partenza da Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, alle ore 13, e arrivo a Ceriale, alle ore 15,30;

come riprodotto nell'allegato programma, costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Inoltre, tenuto conto degli atti autorizzativi richiamati nelle premesse, la sospensione della circolazione o la limitazione della stessa non può comunque avere durata superiore a 30 minuti, secondo quanto previsto dall'art.8, comma 3, del “Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada” approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002, n. 29 e successive modifiche.

La sospensione della circolazione dovrà avvenire, secondo le modalità che saranno di seguito precisate, prima del transito del veicolo “Inizio gara ciclistica”, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell'auto con il cartello mobile indicante “Fine gara ciclistica”.

L'Organizzazione deve provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione.



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

Come indicato, l'Organizzazione deve predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi, nonché, considerata la natura della competizione, provvedere alla presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive (ASA) lungo tutto il percorso e non soltanto in corrispondenza delle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta. Inoltre, durante il periodo di sospensione della circolazione, che deve interessare entrambi i sensi di marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strada o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla, rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

La Sezione Polizia Stradale di Savona provvede al servizio di scorta con l'impiego di due pattuglie automontate e otto motociclisti che saranno coadiuvati da dieci motociclisti muniti di regolare abilitazione di cui al richiamato "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive ciclistiche su strada" del 27 novembre 2002, n. 29 e successive modifiche.

SI DISPONE

inoltre, che:

- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;

- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- l'Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l'esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l'effettuazione della manifestazione;
- per quanto attiene agli aspetti concernenti l'igiene e la salute pubblica, le competenti Autorità sanitarie locali adottano gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare il rispetto dell'attuale quadro normativo in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'autorizzazione di cui alle premesse, che è valida per i giorni e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

In conformità alla predetta autorizzazione, gli organizzatori devono provvedere a segnalare l'effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento o con provvedimento del Sindaco.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.

Savona, data della firma digitale

II DIRIGENTE DELL'AREA II
(Freccero)



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

- Provincia di Savona;
- Provincia di Imperia;
- Comuni di: Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Loano, Borghetto S. Spirito, Toirano, Boissano, Ceriale, Cisano sul Neva, Villanova d'Albenga, Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora
- Questura di Savona;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Savona;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona;
- Comando Sezione Polizia Stradale di Savona;
- Prefettura di Imperia;
- Servizio 118 "Savona Soccorso";
- Asl 2;
- ANAS Struttura territoriale Liguria – Genova;
- Autostrada dei Fiori – Tronco A10 Savona-Ventimiglia
- Gruppo Sportivo G.S. LOABIKERS